comune di
PRATO

Relazione sui risultati conseguiti con il Piano di Razionalizzazione delle società approvato con DCC 13 del 26.03.2015

Marzo 2016 - Relazione prevista dal comma 612 articolo1 della legge 23.12.2014 n. 190 – Legge di Stabilità 2015

Indice della Relazione

A. RELAZIONE TECNICA - AGGIORNAMENTO

Richiamo della normativa in materia di dismissioni e variazioni intervenute dopo l'approvazione del Piano di razionalizzazione del Comune di Prato

B. PIANO OPERATIVO - AGGIORNAMENTO

I. Interventi previsti nel Piano e attuati

II. Interventi previsti nel Piano e ancora da attuare

A. RELAZIONE TECNICA - AGGIORNAMENTO

Richiamo della normativa in materia di dismissioni e variazioni intervenute dopo l'approvazione del Piano di razionalizzazione del Comune di Prato

La legge di Stabilità 2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge n. 190 del 23/12/2014) ha introdotto per gli Enti Pubblici l'obbligo di predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate con l'obiettivo di ridurre il numero e i costi delle stesse. Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Il comma 611 fa espressamente salvo quanto previsto dalla legge n. 244 del 2007 (art. 3 commi da 27 a 29), che consente di mantenere solo le partecipazioni in società operanti nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci.

Lo stesso comma 611 indica inoltre i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il Piano di razionalizzazione doveva essere definito ed approvato entro il 31 marzo 2015, e trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti oltreché pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

Il Comune di Prato ha approvato il Piano il 26 marzo 2015 con DCC n. 13, lo ha trasmesso alla competente sezione della Corte dei Conti con nota PG 47575 DEL 30.03.2015 e lo ha pubblicato nell'Amministrazione Trasparente – Sezione 7 Enti Controllati, pagina delle società partecipate:

http://www.comune.prato.it/trasparenza/enti-controllati/societa-partecipate/home.htm

Una volta approvato, il Piano Operativo, contenuto nel Piano di razionalizzazione, è stato oggetto di attuazione, come meglio illustrato di seguito.

Successivamente, la conversione del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, ad opera della legge 6 agosto 2015, n.125, ha nuovamente interessato il sistema delle partecipazioni societarie pubbliche. Il nuovo comma 8-bis dell'articolo 7, introducendo il comma 569-bis all'articolo 1 della legge 147/2013 (legge di Stabilità per il 2014), rende una interpretazione autentica del precedente comma 569, definendo con più chiarezza gli spazi di manovra degli enti locali proprietari.

Il nuovo comma 569-bis, introdotto dall'articolo 7, comma 8-bis D.L. 78/2015 (nel testo risultante a seguito della conversione ad opera della legge n. 125/2015), si pone come norma di interpretazione autentica del precedente comma 569. Per propria natura, quindi, l'interpretazione autentica del legislatore ha effetto retroattivo a decorrere dal momento dell'emanazione della Legge 147/2013.

Questo il testo dei commi 569 e 569-bis:

"569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, *[termine per la dismissione delle partecipazioni non strettamente indispensabili rispetto alle finalità istituzionali]* è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, *[ovvero 31 ottobre 2015, termine ultimo per effettuare la ricognizione della stretta necessarietà]* decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

569-bis. Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano agli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n.

190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che ***la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci***. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace."

Considerato quanto sopra, la Legge 125/2015 interviene quindi sul processo di formazione della necessitata volontà, precisando che, in ogni caso, la competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria dell'ente locale *«appartiene all'assemblea dei soci».*

Dunque, al di là del tenore drastico della norma di cui al comma 569, la cessazione non opera ex lege, richiedendosi invece una espressa volizione da parte dell'assemblea sociale, con la conseguenza che, nel caso in cui l'ente avesse inteso cessare la partecipazione e non vi fosse tuttavia riuscito attraverso l'alienazione a terzi o a soci, esso potrà dismettere le azioni solo riuscendo ad aggregare attorno alla propria posizione una maggioranza idonea ad approvare l'operazione in assemblea. E quindi, laddove ciò non avvenga, al fine di dar seguito alla determinazione dell'organo consiliare che ha stabilito la dismissione ex Legge 244/2007, andranno perseguite le ordinarie strade che le norme civilistiche e quelle statutarie prevedono per la fuoriuscita del socio (ovvero tramite l'esercizio del diritto di recesso secondo le norme del codice civile).

Proprio attraverso l'interpretazione autentica del comma 569-bis possiamo avere una utile integrazione (per quanto parziale e limitata al caso previsto dal comma 569) con le previsioni del diritto societario in ordine al funzionamento degli organi, alle loro competenze ed, in particolare, al formarsi delle decisioni in seno all'assemblea dei soci. In questo senso, rileva anche la precisazione secondo cui «Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace», demandandosi appunto in modo espresso la competenza della liquidazione del socio pubblico all'assemblea.

La necessità di un progetto di rilancio - Contenuti e indirizzi -

Gli stringenti vincoli di finanza pubblica a cui sono soggetti gli enti locali rendono urgente continuare nel percorso di razionalizzazione delle partecipate e dei loro meccanismi di spesa, in attesa delle prossime regole, in corso di approvazione.

Oltre a questo, in relazione alla prossima riforma delle società pubbliche, risulterà necessario effettuare una ulteriore ricognizione, opportunamente estesa anche agli enti che hanno natura di fondazioni e associazioni, che aggiorni e verifichi la sussistenza della stretta necessarietà della permanenza del Comune nella compagine sociale, avviando una riflessione sui servizi offerti alla collettività.

In particolare la riforma delle società pubbliche in corso di approvazione prevede una verifica di natura straordinaria, a seguito della entrata in vigore del Testo Unico, oltre che una ricognizione complessiva annuale sulla necessità di mantenimento e un piano annuale di razionalizzazione, che definisca accorpamenti o dismissioni a livello operativo, qualora dalla verifica ricognitiva risultassero situazioni non conformi alle condizioni di legittimità del possesso di azioni.

A seguito della ricognizione straordinaria sulla stretta necessarietà del mantenimento delle partecipazioni, sulla base dei nuovi criteri di definizione di cosa sia un "servizio di interesse generale" che saranno introdotti dalla riforma, il progetto deve articolarsi nelle seguenti aree di intervento, da considerarsi come indirizzi ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera g) e 147-quater comma 2 del D.Lgs. 267/00:

1. **Riassetti societari**
    - <u>Società strumentali</u>: dismissioni, reinternalizzazioni, accorpamento e razionalizzazione di funzioni tra loro complementari
        - Conclusione del processo di aggregazione fra Asm Servizi srl e Consiag Servizi Comuni srl, mediante l'operazione di fusione per incorporazione in esecuzione del piano di razionalizzazione approvato con DCC 13/2015;
        - individuazione di possibile crescita dimensionale di Publies Srl in relazione al mutato contesto normativo, in particolare regionale, della attività di vigilanza sugli impianti termici, con valutazione dei vantaggi di un accorpamento a livello di area Firenze-Prato-Pistoia;
    - <u>Società dei servizi di interesse generale</u>: verifica della legittimità giuridica dell'attuale affidamento della gestione dei parcheggi a Essegiemme Spa, in relazione

al mutato assetto di governance rispetto alla controllante ASM Spa, la quale porterà a termine il percorso di fusione fra le società che hanno partecipato come ATI alla gara per l'affidamento del servizio di gestione della igiene urbana. Valutazione in termini di legittimità giuridica, convenienze economica e qualità del servizio fra le differenti ipotesi di acquisto della società, sua liquidazione, affidamento del servizio tramite gara o affidamento in house a altro soggetto controllato nell'ambito del processo di aggregazione societaria già avviato.

Criteri guida-obiettivi: rilanciare cultura del servizio pubblico secondo criteri di efficienza e efficacia nell'uso di risorse pubbliche, innovazione e partecipazione dei cittadini (sussidiarietà orizzontale).

2. **Recupero di risorse finanziarie**
   - Periodica verifica dei contratti di servizio (a costi efficienti o standard) come pratica ordinaria per il controllo del permanere della convenienza economica;
   - Indirizzo agli enti di ambito per la condivisione della revisione di piani industriali e piani di sviluppo reti e servizi (a livello di Ambito Territoriale Ottimale), trasparenza nel collegamento fra piani industriali e contratti di servizio;
   - definizione di espliciti obiettivi di miglioramento della efficienza, efficacia e economicità espressi in termini di indicatori misurabili da rendere pubblici

3. **Revisione della** *Governance*
   - Rafforzamento del potere di indirizzo e controllo dell'amministrazione tramite definizione e monitoraggio degli obiettivi strategici e gestionali definiti nella programmazione del Comune (DUP, piano della performance, Piano della trasparenza, anticorruzione);
   - Selezione con evidenza pubblica per i dirigenti e le consulenze professionali, sulla base di principi di trasparenza, ferma restando la necessità per ciascun ente di una preventiva analisi specifica delle situazioni di fabbisogno di risorse umane, delle procedure già in corso, della tipologia di professionalità necessaria e delle caratteristiche del singolo ente;
   - Pubblicizzazione dei risultati sugli obiettivi assegnati alla società, monitoraggio periodico dello stato di attuazione degli stessi.

B. PIANO OPERATIVO - AGGIORNAMENTO

I. Interventi previsti nel Piano e attuati

a. Interventi di dismissione

Il Piano di razionalizzazione prevedeva come interventi da attuare la cessazione della qualità di socio rispetto alle seguenti partecipate dirette, e conseguentemente alle partecipate indirette al esse collegate:

Società		A) quota %	B) valore nominale	C) Valore di liquidazione
Fidi Toscana spa	S.p.A.	0,07	€ 100.932,00	Da determinare
MPS - Banca per le imprese	S.p.A.	0,0001	€ 140,12	€ 304,13
Panglos Scarl	Scarl	5	€ 30,00	0,00
Banca Popolare Etica Spa	S.p.A.	0,001	€ 473,32	575,00

Il percorso di uscita dalle società MPS Capital Service Banca per le imprese Spa, Panglos scarl e Banca Popolare Etica Scarl è stato concluso.

In dettaglio:

<u>Uscita da Monte dei Paschi Capital Service Banca per le Imprese Spa</u>

E' stata inviata una prima lettera alla società e ai soci in data 30.03.2015 (Prot. Gen. 47630/2015) con cui si comunicava che il Comune di Prato, con deliberazione Consiliare n. 13 del 26.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, aveva approvato il "Piano di razionalizzazione degli enti partecipati", come previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n.190/2014). Si comunicava che con tale deliberazione era stato inoltre stabilito di voler esercitare il diritto di recesso per la quota detenuta nella società MPS-CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE SPA, procedendo ai sensi dell'art. 25 del vigente Statuto societario, che richiama l'art. 2437 del C.C. disponendone la totale dismissione.

Veniva indicato, ai sensi del codice civile, che le quote per le quali si intendeva esercitato il diritto di recesso erano pari allo 0,0001% del capitale sociale in MPS CS BANCA PER LE IMPRESE SPA, corrispondente ad un valore nominale complessivo di 140,12 €.

In data 18.09.2015, non avendo avuto risposta, veniva inviato un ulteriore sollecito con nota PG. 133538/2015, richiamando la precedente comunicazione.

La Banca rispondeva con nota del 01.12.2015 con la quale comunicava che la capogruppo Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. aveva manifestato la volontà ad acquistare le n. 452 azioni possedute dal Comune di Prato, ad un prezzo unitario di € 0,67285, che rappresenta l'utile per azione dell'operatività corrente risultante dal Bilancio 2014, bilancio che registra una importante perdita di esercizio di euro 587.503.147,00. L'importo complessivo riconosciuto a titolo di rimborso di euro 304,13 è quindi superiore al valore nominale delle azioni (pari a euro 0,31 a azione per un totale di euro 140,12), anche se inferiore al valore della quota di patrimonio netto risultante da bilancio 2013 (euro 1.246,41) stimata come entrata da liquidazione delle azioni del MP Capital Service Spa nel piano di razionalizzazione, e inferiore alla quota di patrimonio netto da bilancio 2014 (euro 603,33). Questo perché il prezzo di mercato delle azioni fissato dagli organi di amministrazione delle società per il rimborso ai soci è determinato dal risultato dell'ultimo bilancio di esercizio, e il valore liquidato risente quindi della perdita della banca registrata nel bilancio 2014. Con nota PG 7257/2015 veniva autorizzata la liquidazione presso il conto di Tesoreria dell'ammontare di euro 304,13.

<u>Uscita da Banca Popolare Etica Spa</u>

E' stata inviata una prima lettera alla società e ai soci in data 30.03.2015 (Prot. Gen. 47646/2015) con cui si comunicava che il Comune di Prato, con deliberazione Consiliare n. 13 del 26.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, aveva approvato il "Piano di razionalizzazione degli enti partecipati", come previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n.190/2014). Si comunicava che con tale deliberazione era stato inoltre stabilito di voler esercitare il diritto di recesso per la quota detenuta nella società Banca Popolare Etica Spa procedendo ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto societario, che richiama l'art. 2437 del C.C. disponendone la totale dismissione. Veniva indicato che la quota per la quale si intendeva esercitare il diritto di recesso e per la quale veniva chiesto il rimborso è quella relativa a n. 10 azioni, per un valore minimo pari a quello nominale di 473,32 euro.

L'iter si è concluso con una liquidazione pari a euro 575,00 (10 azioni al valore nominale di euro 52,50 ciascuna, più sovrapprezzo di 5 euro a azione). Il valore previsto come entrata nel piano di razionalizzazione, calcolato come quota di patrimonio netto da bilancio 2013, era pari a euro 627,10 (-52,10 euro rispetto a quanto preventivato).

Uscita da Panglos scarl

E' stata inviata una prima lettera raccomandata alla società e ai soci in data 30.03.2015 (Prot. Gen. 47638/2015) con cui si comunicava che il Comune di Prato, con deliberazione Consiliare n. 13 del 26.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, aveva approvato il "Piano di razionalizzazione degli enti partecipati", come previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n.190/2014). Si comunicava che con tale deliberazione era stato inoltre stabilito di voler esercitare il diritto di recesso per la quota detenuta nella società Panglos Scarl procedendo ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto societario, disponendo la totale dismissione. Veniva indicato che la quota per la quale si intendeva esercitare il diritto di recesso e per la quale veniva chiesto il rimborso è quella relativa a un valore di 30 euro.

Ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, nel caso di società cooperative la dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata, e gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione (avvenuta il 02.04.2015, come da ricevuta di ritorno della raccomandata agli atti dell'ufficio). Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che può porre opposizione innanzi al tribunale entro i successivi 60 giorni. La disposizione del codice civile è integrata da quella dello statuto della società Panglos scarl, che prevede che il recesso si intende esercitato a partire dal giorno di ricezione della domanda di uscita del socio da parte della società. Non essendoci stata opposizione entro i termini, la domanda di recesso presentata alla società Panglos e ricevuta in data 02.04.2015 deve intendersi come accolta.

Uscita da Fidi Toscana Spa

E' stata inviata una prima lettera alla società e ai soci in data 30.03.2015 (Prot. Gen. 47617/2015) con cui si comunicava che il Comune di Prato, con deliberazione Consiliare n. 13 del 26.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, aveva approvato il "Piano di razionalizzazione degli enti partecipati", come previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n.190/2014). Si comunicava che con tale deliberazione era stato inoltre stabilito di voler esercitare il diritto di recesso ai sensi dello Statuto, art. 9 comma 8, per la intera quota di capitale detenuta nella società Fidi toscana Spa pari a 1941 azioni (0,06%) corrispondente ad un valore nominale totale di 100.932,00€.

In data 01.07.2015 con nota PG 97947 veniva ulteriormente sollecitata una risposta. A tale richiesta seguono quella del 18.09.2015 PG 133538, oltre che la nota del 23.12.2015 PG 189454. Infine, la società è stata ulteriormente contattata con nostra nota PG 9146 del 18.01.2016, per un totale di cinque raccomandate.

In data 10 Febbraio 2016 è arrivata una comunicazione indirizzata a tutti gli azionisti che fa riferimento a un futuro ordine del giorno rispetto al quale la società prenderà le decisioni in merito alla uscita di tutti i soci pubblici che hanno fatto tale istanza. Si precisa che anche gli altri soci pubblici (circa 70) diversi dalla Regione Toscana, socia con il 46,28%, che hanno in corso il processo di dismissione ai sensi dell'art. 1 comma 569 della Legge 147/2016 risultano ancora presenti nella compagine sociale, e che la società ha dichiarato nella relazione al bilancio 2014 che la questione della uscita dei soci pubblici sarà affrontata successivamente nel 2016.

Si richiama a tale proposito la L. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che all'art. 1 Comma 569 prevede che decorso il termine per l'alienazione della partecipazione non consentita [31 ottobre 2015] la partecipazione non alienata "*cessa ad ogni effetto*" e "*entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile"*. La portata di tale disposto, in relazione al caso di specie, non risulta tuttavia chiara, dovendosi comunque raccordare con le disposizioni del Codice Civile e con la nuova competenza assembleare prevista dal comma 569 bis, che prevede un passaggio autorizzativo in assemblea per la dismissione della partecipazione.

b. Interventi di accorpamento

Il Piano di razionalizzazione approvato con DCC 13/2015 prevedeva una importante aggregazione in relazione alla ipotesi di riduzione dei costi di funzionamento nel caso in cui ci siano società che svolgono differenti servizi ma inquadrabili nella categoria delle attività strumentali. L'accorpamento ha preso in considerazione le due società ASM Servizi Srl (incorporata) e Consiag Servizi Comuni Srl (incorporante), che sono entrambe:

- non quotate

- con affidamenti diretti secondo il modulo dell'in house

- di natura strumentale

I servizi svolti dalla società incorporanda Asm Servizi Srl sono quelli relativi alla manutenzione del verde urbano, manutenzione stradale e gestione dei servizi di magazzino. La società incorporante Consiag Servizi Comuni Srl già svolge o può svolgere tali attività su dimensione più ampia, tale da consentire il raggiungimento di economie di scala.

Il percorso intrapreso ha comportato una revisione dei contratti di servizio, attività propedeutica alla predisposizione del un piano industriale e di fattibilità, che consenta di verificare la sostenibilità dell'operazione per la società incorporante. Con delibera di assemblea dell'11 dicembre 2015 la società ASM Servizi srl recepiva l'indirizzo dell'amministrazione comunale affinchè si ponessero in essere tutte le operazioni necessarie alla realizzazione della fusione. Sono stati inoltre perfezionati gli atti di consegna degli immobili di proprietà attualmente in uso dalla società Asm Servizi Srl (incorporanda). E' in corso di predisposizione e approvazione da parte dell'assemblea della società incorporante Consiag Servizi Comuni srl il piano industriale triennale che comprende i ricavi e i costi delle attività acquisite dalla incorporanda Asm Servizi Comuni srl. Dovranno successivamente essere perfezionate entro aprile 2016 le delibere di approvazione del progetto di fusione da parte di tutti e 15 i soci pubblici (enti locali) della società incorporante.

Si ritiene che la fusione possa essere completata nel corso del 2016.

c. Interventi di contenimento dei costi di funzionamento degli organi di amministrazione

E' stata monitorata e verificata la effettiva riduzione del 20% dei compensi 2015 rispetto al 2013, prevista dall'art. 4 del DL 95/2012, con un risparmio sui bilanci delle società che rientrano nell'ambito di applicazione della norma pari a circa 100.000 euro.

Fra gli interventi non obbligatori per legge si segnala che con variazione di statuto approvata in assemblea straordinaria il 3 marzo 2016 la società Gida Spa, che si occupa del ciclo di depurazione delle acque, partecipata al 46,92%, su indirizzo del Comune di Prato ha ridotto i membri del consiglio di amministrazione da nove a sette. Tale riduzione si è accompagnata con un contenimento del costo del gettone di presenza, deliberato da Gida Spa in sede di assemblea ordinaria sempre il 3 marzo 2016, passando da 200 a 129 euro a seduta. Questo comporterà economie per circa 15 mila euro annui.

d. Interventi sulle partecipate indirette

Il Piano di razionalizzazione prevedeva una riduzione del numero di partecipate indirette.

Dalla approvazione del Piano ad oggi queste sono passate da **236** a **29**, per effetto della dismissione delle quote detenute indirettamente tramite MP Capital Service Spa e Banca popolare Etica spa.

II. Interventi previsti nel Piano e ancora da attuare

Come sopra evidenziato, non sono ancora certi i tempi della liquidazione della quota di partecipazione detenuta in Fidi Toscana Spa. Il capitale sociale che dovrebbe essere rimborsato a tutti i Comuni e agli altri soci pubblici che hanno chiesto di recedere comporta la necessità di definire preventivamente un riassetto generale della compagine su indirizzo del socio di maggioranza (Regione Toscana con il 46,28%). Qualora fosse accertato definitivamente che nessun socio intenda esercitare il diritto di prelazione o che la società non intenda comprare azioni proprie né tantomeno ridurre il capitale per rimborsare il recesso, la via alternativa potrebbe essere quella della evidenza pubblica per la vendita delle azioni.